

MURGIA & PARTNERS
STUDIO LEGALE

TRIBUNALE DI TREVISO

Nella procedura ex Legge n. 3/2012 R.G. Fall. N. 4/2021 promossa da

MANUEL FAVA, con l'Avv. Francesco Murgia

Nel termine all'uopo concesso dall'Ill.mo Giudice Delegato Dott. Bruno Casciarri con provvedimento del 16 settembre 2021 il sottoscritto procuratore del signor Manuel Fava, al fine di fornire i chiarimenti richiesti, dimette le presenti

NOTE AUTORIZZATE

*

1) Chiarimenti in ordine all'oggetto della domanda, ovvero se trattasi di piano del consumatore ex art. 12 bis L. 3/2012 o accordo di composizione della crisi:

sul punto, come emerge anche dalla Relazione Particolareggiata rilasciata dal Gestore della Crisi Dott. Riccardo Pucher Precis (cfr. in particolare pagg. 8 e 9), si conferma che è intendimento del ricorrente presentare un piano del consumatore, atteso che l'indicazione contenuta nel ricorso a pagina 8 di fissarsi udienza ex art. 10 L. 3/2012 (cfr. pag. 8) è stato frutto di un refuso non voluto.

*

2) Chiarimenti in ordine all'indicazione delle scadenze e delle modalità di pagamento dei creditori ex art. 7 comma 1 e 1-bis della L. 3/2012

sul punto si evidenzia che il sig. Fava offre ai creditori l'importo di 750,00 euro per 72 mensilità retributive, 12 per ciascun anno, a decorrere dalla prima mensilità successiva all'omologazione, atteso che ad oggi il reddito mensile del signor Fava è di Euro 2.000,00 circa con spese mensili di Euro 1.250 circa.

In particolare, come meglio chiarirà il Dottor Riccardo Pucher Precis nella propria Relazione, con l'omologazione del piano da parte di codesto Tribunale, il sig. Fava,



con l'ausilio dell'OCC, inviterà tutti i creditori a precisare i rispettivi crediti alla data dell'omologa, entro 30 gg dalla comunicazione.

Nei 30 gg successivi, il sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, predisporrà lo stato passivo aggiornato della procedura e lo comunicherà a tutti i creditori.

Successivamente, l'OCC, su incarico del sig. Fava, aprirà un apposito conto corrente intestato al "*Piano del Consumatore n. 4/2021 Tribunale di Treviso*", prevedendo anche la modalità di gestione remota.

Il datore di lavoro, di ciò espressamente ed irrevocabilmente incaricato dal sig. Fava, fino all'avvenuta esecuzione del piano verserà mensilmente nel predetto conto corrente l'importo di euro 750,00, mediante bonifico diretto (l'importo deve intendersi al netto di ritenute e contributi).

Ogni anno, l'OCC ausilierà il sovraindebitato nel predisporre un piano di riparto, entro il mese di gennaio, che sarà comunicato ai creditori; i creditori entro 15 gg dovranno far pervenire le loro eventuali osservazioni; se entro la fine del mese di febbraio il sig. Fava, l'OCC e i creditori raggiungeranno un accordo sulle osservazioni, nella prima metà del mese di marzo il riparto sarà effettuato, utilizzando esclusivamente modalità di pagamento tracciabili.

Nel caso in cui l'accordo non sia raggiunto, entro i primi 15 gg del mese di marzo i creditori che non concordano con i contenuti del riparto investiranno delle contestazioni il Giudice designato affinché provveda sulle stesse, ai sensi dell'art. 13, co. 2, L. 3/2012.

Il sig. Fava assumerà in proprio il costo della gestione del conto corrente bancario. L'importo delle spese sarà quantificato annualmente entro il 15 gennaio e l'ammontare sarà corrisposto direttamente dal datore di lavoro con il bonifico relativo alla quota della mensilità retributiva per prima utilizzabile, in aggiunta a quest'ultima.



Il piano si concluderà con il pagamento ai creditori delle percentuali promesse nel ricorso.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, persiste la convenienza del programma di pagamento previsto dal Piano del Consumatore proposto dal ricorrente rispetto al programma di pagamento che potrebbe conseguire alla Liquidazione del Patrimonio per tutte le ragioni già esplicate nella Relazione Particolareggiata del Dott. Pucher Precis, alla quale ci si riporta integralmente.

*

Alla luce di quanto sopra, il signor Manuel Fava insiste per l'omologazione del Piano del Consumatore proposto.

In ogni caso, qualora la proposta di Piano del Consumatore fosse accolta, si chiede sin da ora la sospensione dei pagamenti che attualmente avvengono mediante cessione del quinto dello stipendio e delegazione di pagamento in favore di Futuro S.p.A. e di Italcresi S.p.A., e ciò in considerazione della previsione del pagamento dei relativi crediti nel contesto della proposta ex Legge n. 3/2012 in corso ai sensi dell'art. 12-bis, comma 2, L. 3/2012.

Con osservanza.

Treviso, li 30 settembre 2021

Avv. Francesco Murgia

